



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 67

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini denominati "senza fissa dimora".
Istituzione via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza
fissa dimora territorialmente non esistente .**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **11:00** , nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, L. 1228/1954 e ss.mm.ii. recante la disciplina relativa a "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*", terzo capoverso, che recita " ... *Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza,*

nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio ..." ;

DATO ATTO che il successivo art.2, co. 1, della Legge sopra citata, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che " ... *la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita ...* " ;

ATTESO che il comma 4 della L. 1228/1954, modificato dall'art. 3, co. 39, L. 94/2009 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", prescrive l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora ;

VISTI E RICHIAMATI :

- L'art.1, DPR 223/1989, avente ad oggetto "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*" ;
- Il contenuto della nota ISTAT rubricata "*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n.29 – edizione 1992*", dove viene fornita la definizione di persona senza fissa dimora nel seguente modo "*La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, etc.) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi all'anagrafe di quel comune che possa essere considerato nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti*" ;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali n. 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto decreto ministeriale in data 06.07.2010 ;

OSSERVATO che le istruzioni impartite dall'ISTAT con la propria nota rubricata "*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n. 29 – edizione 1992*" dispongono che "*... in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti dal censimento, sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopracitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari ...*" ;

RICONOSCIUTA l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni ;

VISTO il contenuto della nota ISTAT rubricata "*Guida alla vigilanza anagrafica – Metodi e Norme – n. 48, edizione 2010*" ove si precisa che " ... *nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'ISTAT ...* ";

CONSIDERATO che all'interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono presenti forme particolari di fragilità, che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari ;

VALUATO che il diritto alla residenza , e dunque all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio ;

CONSIDERATO che la definizione di "*senza fissa dimora*" in senso tecnico giuridico fa riferimento a due distinte fattispecie :

- Il c.d. "*senza fissa dimora*" in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, etc.) ;
- Il c.d. "*senza tetto*" inteso come persona che per scelta o per situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto ;

DATO ATTO che al momento dell'adozione della presente deliberazione, nell'anagrafe di questo Ente non risultano iscritte persone senza fissa dimora ;

RITENUTO, pertanto, di dovere istituire una via territorialmente inesistente con un nome convenzionale, dove verranno iscritti con un numero progressivo dispari sia i "senza tetto" eventualmente risultanti residenti al momento del censimento , sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune stesso, e con numeri progressivi pari i soggetti che non rientrano nelle casistiche sopra elencate ;

PRESO ATTO di intitolare detta via fittizia "Via della Casa Comunale, 1 " ;

CONSIDERATO che il presente atto non richiede il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario di cui all'art. 49, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., non comportando riflessi diretto od indiretti sulla situazione finanziaria dell'Ente intestato ;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale ;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il regolamento sugli uffici e sui servizi;
- La L. 1228/1954 e ss.mm.ii. ;
- Il DPR 223/1989 e ss.mm.ii. ;
- La nota ISTAT rubricata "Avvertenze e note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B – n. 29" edizione 1992 ;
- La L. 94/2009 ;

- La nota ISTAT rubricata "Guida alla vigilanza anagrafica – Metodi e norma – n. 48" edizione 2010 ;
- La circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali n.22 del 22.07.2010 ;
- La L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 48, 49 e 107 ;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto dettagliato in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di istituire, per i motivi espressi in nella parte narrativa, una strada comunale convenzionale e territorialmente inesistente, dove iscrivere e certificare i cittadini ivi iscritti che abbiamo eletto domicilio nel Comune intestato ;

Di denominare convenzionalmente tale strada "Via della Casa Comunale, 1" ;

Di prendere atto che la persona senza fissa dimora per avere l'iscrizione anagrafica dovrà eleggere un domicilio mediante dichiarazione scritta, indirizzata al Servizio Demoanagrafico, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio ;

Di dare atto che tutti coloro i quali non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di nascita ;

Di disporre che nella suddetta Via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che. In mancanza di un domicilio eletto reale, risultino nati nel comune, nonché le personae rientranti nei casi di cui ai commi 5 e 3 dell'art.2, L. 1228/1954, così come modificata dalla L. 94/2009 ;

Di dare atto che nella suddetta Via saranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri pari le seguenti categorie di persone: cittadini dimoranti senza la possibilità di alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi nel Comune intestato, casi con preventivo coinvolgimento dei Servizi Sociali e casi che non rientrano nelle ipotesi precedenti ;

Di incaricare il competente responsabile di servizio di porre in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

Il Responsabile del Servizio Demoanagrafico, in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio FECCHIO

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la sujestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del competente Responsabile del Servizio ;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesposta Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla
Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA